



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione natanti

Edizione 04.2018

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Durata del contratto	6
A4	Disdetta del contratto	6
A5	Premi	7
A6	Ribasso per assenza di sinistri e protezione del bonus nell'assicurazione casco totale	7
A7	Franchigia	7
A8	Colpa grave	7
A9	Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG	8
A10	Obblighi d'informazione	8
A11	Sinistri e casi giuridici	8
A12	Principato del Liechtenstein	9
A13	Diritto applicabile e foro competente	9
A14	Sanzioni	9

Parte B Assicurazione responsabilità civile

B1	Copertura assicurativa	10
B2	Natante assicurato	10
B3	Persone assicurate	10
B4	Prestazioni	10
B5	Esclusioni	10
B6	Regresso	10

Parte C Assicurazione casco

C1	Estensione della copertura assicurativa	11
C2	Natante assicurato	12
C3	Prestazioni	12
C4	Esclusioni	13
C5	Obblighi durante la giacenza in acqua del natante o durante il suo trasporto	14

Parte D Assicurazione infortuni

D1	Copertura assicurativa	15
D2	Persone assicurate	15
D3	Prestazioni	15
D4	Prestazioni speciali	16
D5	Esclusioni	16
D6	Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo degli occupanti del natante	16
D7	Rapporto con l'assicurazione di responsabilità civile	16
D8	Prestazioni massime	16

Parte E Assicurazione di protezione giuridica

E1	Assicuratore	17
E2	Natante assicurato	17
E3	Persone assicurate	17
E4	Prestazioni	17
E5	Somme assicurate	18
E6	Casi giuridici assicurati	18
E7	Casi giuridici esclusi	18
E8	Procedura in caso di sinistro, libera scelta dell'avvocato, divergenze d'opinione	19
E9	Validità temporale	20

Parte F Protezione dei dati

Protezione dei dati	21
---------------------	----

Carte geografiche

Carte geografiche «Validità territoriale» ai sensi della disposizione A2	22
--------------------------------------------------------------------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

Assicuratore per le assicurazioni responsabilità civile, casco e infortuni è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito «AXA»), una società anonima con sede a Winterthur e affiliata al Gruppo AXA.

L'assicuratore per la copertura di protezione giuridica è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Affolternstrasse 42, 8050 Zurigo (di seguito indicata come «AXA-ARAG»), una società anonima con sede a Zurigo e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

Le persone e i natanti assicurati sono indicati nella proposta e nella polizza.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

Assicurazione responsabilità civile

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento danni a seguito di:

- ferimento o uccisione di persone;
- danneggiamento o distruzione di cose.

Il ferimento o l'uccisione di animali è equiparato ai danni materiali (B1).

Assicurazione casco

Nella proposta e nella polizza è specificato se è stata stipulata un'assicurazione casco totale o casco parziale. L'assicurazione casco totale copre tutti gli eventi previsti dalla variante casco parziale e a titolo aggiuntivo anche la collisione. Ai sensi della disposizione C1 la copertura è operante per i danni che il natante subisce quale diretta conseguenza degli eventi specificati nella proposta e nella polizza.

- Collisione (solo casco totale)
- Furto
- Eventi naturali
- Eventi naturali Plus
- Rottura vetri
- Incendio
- Masse nevose
- Danneggiamento doloso e atti vandalici
- Accessori non fissi
- Corpi volanti
- Zosteria

Nella copertura assicurativa possono essere inoltre inclusi:

- Assicurazione macchine

Assicurazione infortuni

L'assicurazione copre gli infortuni verificatisi in relazione all'uso del natante assicurato e alla fornitura di aiuto nel corso del viaggio (D1).

Assicurazione di protezione giuridica

L'assicurazione copre i casi giuridici nei seguenti ambiti (E6):

- diritto di responsabilità civile e riparazione morale;
- procedimenti penali e amministrativi;
- diritto delle assicurazioni;
- obbligazioni contrattuali attinenti al natante;
- ritiro del permesso e della licenza;
- tassazione;
- proprietà e diritti reali;
- diritto dei pazienti;
- intervento di recupero e salvataggio.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Esclusioni generali

L'assicurazione non copre i casi in cui il conducente del natante ha causato un evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida, ovvero a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (A11.5). È considerato in stato di ebbrietà chi presenta un tasso di alcolemia superiore alla concentrazione di alcol nel sangue ammessa ai sensi di legge.

Assicurazione responsabilità civile

Ai sensi della disposizione B5, l'assicurazione non copre:

- le pretese del proprietario, del detentore e del conducente del natante;
- le pretese per danni materiali subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti della persona tenuta al risarcimento nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- le pretese per gli incidenti avvenuti in occasione di gare per le quali è in corso una speciale assicurazione della responsabilità civile;
- le pretese avanzate laddove il conducente del natante non sia in possesso del necessario permesso di condurre;
- le pretese avanzate in relazione all'uso del natante per viaggi senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione casco

Ai sensi della disposizione C4, l'assicurazione non copre:

- i danni d'esercizio come la mancanza o il congelamento di liquidi, il surriscaldamento del motore e
- nel caso di natanti in legno, la dilatazione del fasciame;
- i danni verificatisi gradualmente a seguito di controllo insufficiente e cattiva cura e manutenzione;
- i danni indiretti, ovvero spese per giacenze e rimessaggio, deprezzamento, perdita di competitività e mancato uso del natante;
- le scalfitture e ammaccature e i danni allo smalto o alla vernice avvenuti durante il trasporto delle cose assicurate;
- la perdita o la caduta fuori bordo di cose assicurate;
- i danni derivanti dalla partecipazione a corse e altre competizioni analoghe di natanti a motore, nonché alle relative prove;
- i danni verificatisi a seguito dell'uso del natante da parte di persone che non sono in possesso della necessaria licenza;
- i danni derivanti dall'uso del natante senza autorizzazione dell'autorità competente.

La disposizione C4 non trova applicazione per l'assicurazione macchine di cui alla disposizione C1.12.

Assicurazione infortuni

L'assicurazione non copre i conducenti di natanti che non sono in possesso del necessario permesso di condurre previsto dalla legge (D5).

Assicurazione di protezione giuridica

Ai sensi della disposizione E7, l'assicurazione non copre segnatamente:

- i casi giuridici nei confronti di AXA-ARAG o di persone che erogano servizi nell'ambito di un caso giuridico assicurato;
- i casi giuridici in relazione a crimini intenzionali;
- i casi giuridici in relazione alla difesa contro le pretese extracontrattuali di risarcimento e di riparazione del torto morale;
- i casi giuridici in relazione alla partecipazione a corse e competizioni;
- i casi giuridici in relazione alla conduzione del natante senza licenze o targhe valide;
- i casi giuridici in relazione alla recidività nella guida in stato di ebbrietà o inidoneità.

Quali prestazioni sono erogate da AXA e AXA-ARAG?

Assicurazione responsabilità civile

Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella proposta e nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate (B4).

Assicurazione casco

Nel caso di un evento assicurato, AXA si assume le spese di riparazione (C3.2) oppure paga l'indennizzo per danno totale (C3.3).

Inoltre AXA si fa carico delle spese di recupero e di trasporto del natante fino al più vicino cantiere nautico in grado di effettuare le riparazioni necessarie, fino a un importo massimo di CHF 100 000.– (C3.1).

Assicurazione infortuni

Le prestazioni assicurate sono indicate nella proposta e nella polizza (D3):

- spese di cura
- indennità giornaliera d'ospedalizzazione
- indennità giornaliera
- invalidità
- decesso

Le prestazioni effettivamente assicurate nel caso specifico sono riportate nella proposta e nella polizza.

Assicurazione di protezione giuridica

Nei casi giuridici assicurati, AXA-ARAG fornisce segnatamente le seguenti prestazioni fino a concorrenza delle somme assicurate di cui alla disposizione E4:

- consulenza giuridica telefonica
- trattamento del caso giuridico
- necessari onorari di avvocati
- prestazione a titolo di anticipo per un difensore a cui si è fatto ricorso per la prima audizione in sede penale
- spese necessarie per perizie e analisi
- spese giudiziarie o altre spese processuali
- spese per decreti penali e procedimenti di prima istanza circa la revoca del permesso di condurre e della licenza di navigazione

- spese di interpretariato
- indennità ripetibili riconosciute alla controparte
- rinuncia alla riduzione delle prestazioni per i casi di colpa grave (E4.3.1)

Franchigie

Le franchigie pattuite sono indicate nella proposta e nella polizza (A7; per la protezione giuridica E4.1.3).

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni valgono nelle acque interne europee, compresi i fiumi, i canali e porti di mare a essi collegati, fino al molo più esterno o al rispettivo confine marittimo. Le assicurazioni valgono inoltre in Europa a terra, tranne che nei territori di Federazione Russa, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (A2).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

L'importo del premio è definito in funzione di elementi quali il natante, l'estensione della copertura assicurativa prescelta, le franchigie e ulteriori criteri nonché, per quanto concerne l'assicurazione casco totale, anche il grado previsto dal sistema di ribassi per assenza di sinistri (A6). I premi, le relative scadenze, il grado di premio, i contributi legali nonché le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella proposta e nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza, AXA e AXA-ARAG possono rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza. Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA e AXA-ARAG?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte F.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

AXA stipula l'assicurazione di protezione giuridica a nome e per conto di AXA-ARAG.

L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. Per l'assicurazione di protezione giuridica trova applicazione la disposizione E9. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

A2.1 Acque interne europee

Le assicurazioni valgono nelle acque interne europee, compresi i fiumi, i canali e porti di mare a essi collegati, fino al molo più esterno o al rispettivo confine marittimo. Le assicurazioni valgono inoltre in Europa a terra, ma non sul territorio dei seguenti Stati europei: Federazione Russa, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.

A2.2 Ampliamento dell'ambito di validità

L'ambito di validità dell'assicurazione può essere ampliato. Un eventuale ampliamento concordato è indicato nella polizza. I danni verificatisi nelle zone vietate non sono assicurati.

A2.2.1 Acque costiere europee

Le assicurazioni trovano applicazione anche nelle acque costiere europee, laddove il natante si sposti in vista della costa ed entro sei miglia marine dalla costa stessa. A seconda delle disposizioni vigenti nel Paese in questione, può trovare applicazione una distanza più breve.

A2.2.2 Navigazione in alto mare (zona B)

A condizione che la costruzione e l'equipaggiamento del natante nonché l'attestato di capacità del conducente siano conformi alle disposizioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima, l'assicurazione è operante non soltanto nelle acque interne dell'Europa occidentale, bensì anche nei mari dell'Europa occidentale, e segnatamente

- nelle acque del Mar Baltico;
- nel canale del Kattegat;
- nel canale dello Skagerrak;
- nel Mare del Nord;
- nel Canale della Manica;
- nel Mare d'Irlanda;
- nelle acque atlantiche adiacenti all'interno delle linee di collegamento 60° nord (incl. Bergen), 20° ovest, 25° nord;
- nel Mar Mediterraneo, incl. stretti e mari interni adiacenti.

A2.2.3 Navigazione in alto mare (zona C)

A condizione che la costruzione e l'equipaggiamento del natante nonché l'attestato di capacità del conducente siano conformi alle disposizioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima, l'assicurazione è operante in tutto il mondo.

A2.3 Trasferimento del domicilio all'estero

Se il detentore del natante trasferisce il proprio domicilio all'estero, fa immatricolare il natante all'estero, oppure si fa rilasciare il certificato di bandiera in un altro Paese, la copertura assicurativa si estingue automaticamente, al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Su richiesta dello stipulante, il contratto può essere sciolto anche prima di detto termine, ma non antecedentemente alla data d'immatricolazione del natante all'estero o del rilascio del certificato di bandiera. Questa regolamentazione non trova applicazione se il detentore trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein.

A3 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta alla scadenza

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto fino a tre mesi prima della scadenza.

A4.2 Disdetta in caso di sinistro o di controversia giuridica

Dopo un sinistro o una controversia giuridica per cui AXA o AXA-ARAG versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante, al più tardi entro 14 giorni da quando egli è venuto a conoscenza della corresponsione della prestazione o da quando è stato erogato l'ultimo servizio; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta.
- da parte di AXA o di AXA-ARAG al più tardi al momento della corresponsione della prestazione o dell'erogazio-

ne dell'ultimo servizio; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A4.3 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA
Fa stato quanto previsto alla disposizione A9.2.

A5 Premi

A5.1 Importo e scadenza del premio
Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A5.2 Calcolo dei premi
L'importo del premio è definito in funzione di fattori quali il natante stesso e il relativo conducente, l'estensione della copertura assicurativa prescelta, le franchigie e inoltre, per quanto concerne l'assicurazione casco totale, anche il grado previsto dal sistema di ribassi per assenza di sinistri (A6). I premi, le relative scadenze, il grado di premio, i contributi legali nonché le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

A6 Ribasso per assenza di sinistri e protezione del bonus nell'assicurazione casco totale

A6.1 Tabella relativa al ribasso per assenza di sinistri

Grado	Premio annuo in %	Ribasso per assenza di sinistri in %
9	100	
8	100	
7	100	
6	100	
5	90	10
4	80	20
3	70	30
2	60	40
1	50	50
0	45	55

A6.2 Calcolo del grado di riferimento per assenza di sinistri
Il grado di riferimento, e di conseguenza il premio, vengono fissati nuovamente per ogni anno d'assicurazione. Sono determinanti i 24 mesi antecedenti il giorno di riferimento, il quale si colloca tre mesi prima della fine dell'anno di assicurazione.
Se in questo arco temporale è stato notificato un sinistro per l'evento di collisione ai sensi della disposizione C1.1, l'attuale grado di premio rimane invariato (protezione del bonus).

Se in questo arco temporale sono stati notificati due o più sinistri, il grado di premio per l'anno di assicurazione successivo viene innalzato di tre gradi per ogni danno da collisione, tuttavia al massimo fino al grado 9.

In assenza di sinistri, il grado per il successivo anno di assicurazione si riduce di una posizione.

Il grado di riferimento per assenza di sinistri non aumenta parimenti se:

- un sinistro liquidato in via definitiva viene risarcito da una persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore con un indennizzo di responsabilità civile pari al 100%;
- le prestazioni versate da AXA vengono ad essa rimborsate dallo stipulante entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della liquidazione del sinistro.

A7 Franchigia

A7.1 Aspetti generali

Fanno stato le franchigie specificate nella polizza.

A7.2 Soppressione della franchigia

A7.2.1 Responsabilità civile

La franchigia non si applica:

- se AXA è tenuta a versare delle prestazioni, benché all'assicurato non possa essere imputata alcuna colpa (responsabilità puramente causale);
- in caso di uso illecito del natante, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore dello stesso.

A7.2.2 Assicurazione casco

La franchigia non viene applicata per un danno risarcito per intero da una persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore.

A7.2.3 Assicurazione di protezione giuridica

Fa stato quanto previsto alla disposizione E4.1.3.

A7.3 Richiesta di pagamento della franchigia

AXA o AXA-ARAG può richiedere la corresponsione dell'importo della franchigia oppure compensarlo con le prestazioni. Se l'importo della franchigia non viene corrisposto entro quattro settimane dalla data della richiesta, lo stipulante sarà sollecitato per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se questa resta senza esito, il contratto si estingue nella sua totalità una volta trascorso il suddetto termine di 14 giorni. Lo stipulante rimane comunque debitore della franchigia.

A8 Colpa grave

A8.1 Responsabilità civile, casco e infortunio

AXA rinuncia al diritto di regresso e alla riduzione delle prestazioni in caso di incidenti nautici e di collisioni determinati da colpa grave, salvo nei casi in cui il conducente del natante abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.

A8.2 Protezione giuridica
Fa stato quanto previsto alla disposizione E4.3.1.

A9 Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG

A9.1 Comunicazione di AXA
AXA o AXA-ARAG può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verificano cambiamenti nei seguenti ambiti:

- premi
- regolamentazione della franchigia
- sistema dei gradi di premio

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A9.2 Disdetta da parte dello stipulante
Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A9.3 Assenso all'adeguamento contrattuale
In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A10 Obblighi d'informazione

A10.1 Comunicazione con AXA o AXA-ARAG
Lo stipulante o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o di AXA-ARAG o alla rispettiva rappresentanza competente.

A10.2 Aggravamento o riduzione del rischio
Se i dati contenuti nella polizza hanno subito cambiamenti, lo stipulante ha l'obbligo di informare immediatamente AXA a riguardo.

A10.3 Sinistri e casi giuridici
Fa stato quanto previsto alla disposizione A11.

A10.4 Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG
Fa stato quanto previsto alla disposizione A9.

A10.5 Disdetta del contratto
Fa stato quanto previsto alla disposizione A4.

A11 Sinistri e casi giuridici

A11.1 Aspetti generali
L'avente diritto deve informare tempestivamente AXA o AXA-ARAG circa il sinistro o il caso giuridico. In caso di violazione degli obblighi contrattuali di notifica e di com-

portamento, con conseguente influenza sulle cause, sull'entità o sull'accertamento del danno, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte in misura proporzionale alla conseguenza comportata da tale inadempienza.

A11.1.1 Possibili modalità di notifica del sinistro ad AXA:

- per telefono;
- mediante il modulo di notifica di sinistro su www.axa.ch;
- attraverso l'AXA App per smartphone;
- mediante l'equipaggiamento telematico del natante;
- per iscritto (cfr. ultima pagina delle presenti CGA).

Per i sinistri notificati telefonicamente, AXA è autorizzata a richiedere a titolo integrativo anche una notifica di sinistro in forma scritta.

A11.1.2 Tutte le comunicazioni indirizzate ad AXA-ARAG sono giuridicamente valide ove effettuate con una delle seguenti modalità:

per iscritto: AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
8050 Zurigo

per telefono: AXAjur Prestazioni di assistenza telefonica
Tel. +41 848 11 11 00

Consulenza giuridica, notifica di casi giuridici, informazioni su prodotti assicurativi e conteggi dei premi
online: MyRight.ch, il portale giuridico online

Le comunicazioni di AXA-ARAG destinate allo stipulante e alle persone assicurate vengono inviate in modo giuridicamente valido all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto in Svizzera o al rispettivo rappresentante legale.

A11.2 Responsabilità civile

A11.2.1 AXA conduce le trattative con le parti danneggiate a proprio nome o come rappresentante della persona assicurata.

A11.2.2 Da parte sua, la persona assicurata non deve riconoscere nessuna pretesa delle parti danneggiate né effettuare pagamenti.

A11.2.3 Se viene intentata un'azione civile, la persona assicurata deve lasciare la condotta del processo ad AXA. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, la persona assicurata deve tenere al corrente AXA, fin dall'inizio, circa l'andamento del suddetto procedimento.

A11.2.4 La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per la persona assicurata.

A11.3 Casco

A11.3.1 L'avente diritto deve dare ad AXA la possibilità di ispezionare il natante danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. Prima di far eseguire le riparazioni è necessario ottenere il consenso di AXA.

A11.3.2 In caso di furto, l'accaduto deve essere immediatamente denunciato al posto di polizia competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto.

A11.3.3 Se il natante viene rubato all'estero, l'accaduto deve essere immediatamente denunciato sia al posto di polizia competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto, sia alla polizia presso il luogo di domicilio o la sede aziendale dello stipulante in Svizzera.

A11.4 Infortunio
Dietro richiesta da parte di AXA, ogni persona assicurata è tenuta farsi visitare dai medici incaricati da AXA stessa.

A11.5 Stato di ebbrietà e di inidoneità alla guida o violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.

A11.5.1 Se il conducente del natante ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida, ovvero a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso e negli ultimi cinque anni prima dell'evento gli è stato ritirato il permesso di condurre a causa di una di queste fattispecie, vale quanto segue:

- nell'ambito dell'assicurazione casco, AXA non eroga alcuna prestazione se lo stipulante era o avrebbe dovuto essere al corrente della inidoneità alla guida o dello stato di ebbrietà del conducente del natante;
- nell'ambito dell'assicurazione infortuni, AXA non eroga alcuna prestazione a favore del conducente del natante.

È considerato stato di ebbrietà una condizione caratterizzata da una concentrazione di alcol nel sangue superiore a quella ammessa dalla legge.

A11.5.2 Se il conducente dimostra che negli ultimi cinque anni non gli è stato ritirato il permesso di condurre a causa di una delle fattispecie di cui alla disposizione A11.5.1, le prestazioni vengono soltanto ridotte per sinistro causato per negligenza grave.

A11.5.3 Dall'applicazione di queste disposizioni restano escluse le pretese di regresso nei confronti del conducente del natante.

A11.5.4 Queste limitazioni non si applicano se la fattispecie verificatasi non ha influito sull'insorgere e sulle conseguenze dell'evento.

A11.6 Assicurazione di protezione giuridica
Per la procedura in presenza di un caso giuridico è determinante la disposizione E8.

A12 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono per analogia alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A13 Diritto applicabile e foro competente

A13.1 Diritto applicabile
Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A13.2 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.

A14 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Assicurazione responsabilità civile

B1 Copertura assicurativa

B1.1 Disposizioni legali sulla responsabilità civile
L'assicurazione copre le pretese di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile a seguito di

- ferimento o uccisione di persone (danni corporali);
- danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali).

Il ferimento o l'uccisione di animali è equiparato ai danni materiali.

B1.2 Spese per la prevenzione dei danni
Se il verificarsi di un danno assicurato è imminente a causa di un evento imprevedibile, l'assicurazione copre le spese che sono a carico della persona assicurata e che derivano dalle misure opportunamente prese per prevenire tale pericolo.

B2 Natante assicurato

L'assicurazione copre:

- il natante specificato nella polizza;
- le cose rimorchiate o spinte da detto natante;
- il battello di salvataggio o di servizio, laddove la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14,7 kW);
- le boe, unitamente ai relativi accessori;
- il veicolo per il trasporto del natante (trailer), laddove tale veicolo non sia soggetto alla legislazione sulla circolazione stradale.

B3 Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile:

- del proprietario, del detentore e del conducente del natante;
- dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari;
- delle persone trainate per l'esercizio dello sci nautico.

B4 Prestazioni

AXA paga le pretese giustificate fino a concorrenza delle somme di garanzia indicate nella polizza e fornisce difesa contro le pretese ingiustificate.

B5 Esclusioni

B5.1 L'assicurazione non copre le pretese avanzate da proprietario, detentore e conducente del natante.

B5.2 L'assicurazione non copre le pretese per danni materiali subiti dal coniuge o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti della persona tenuta al risarcimento nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle.

B5.3 L'assicurazione non copre le pretese avanzate da persone che hanno sottratto il natante, nonché da terzi danneggiati pienamente consapevoli del fatto che il natante fosse stato sottratto.

B5.4 L'assicurazione non copre le pretese per incidenti avvenuti in occasione di corse per le quali sussiste una speciale assicurazione di responsabilità civile.

B5.5 L'assicurazione non copre le pretese per danni al natante assicurato e alle cose da esso trasportate, rimorchiate o spinte.

B5.6 L'assicurazione non copre le pretese conseguenti a danni di cui si deve rispondere in base alla Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare.

B5.7 L'assicurazione non copre la responsabilità civile di conducenti di natanti che non sono in possesso del permesso di condurre necessario ai sensi di legge o che non soddisfano i requisiti richiesti, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero potuto constatare tale fattispecie.

B5.8 L'assicurazione non copre la responsabilità civile delle persone che hanno usato il natante loro affidato per viaggi che non erano autorizzate a fare. Questa esclusione trova applicazione per analogia anche per il battello di salvataggio e il veicolo per il trasporto del natante.

B5.9 L'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dall'uso del natante senza autorizzazione dell'autorità competente.

B6 Regresso

AXA può esigere dallo stipulante o dalla persona assicurata il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate se

- risultano presenti motivi legali o contrattuali specifici;
- essa deve corrispondere prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Parte C

Assicurazione casco

C1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione casco totale comprende l'evento casco «collisione» ai sensi della disposizione C1.1, gli eventi casco parziale ai sensi delle disposizioni da C1.2 a C1.11 e – ove concordato a titolo complementare – l'assicurazione macchine ai sensi della disposizione C1.12.

L'assicurazione casco parziale comprende gli eventi casco ai sensi delle disposizioni da C1.2 a C1.11, ma non gli eventi casco «collisione» e «assicurazione macchine».

La copertura concordata e gli eventi assicurati sono indicati in modo specifico nella polizza.

L'assicurazione copre i danni subiti dal natante assicurato quale diretta conseguenza degli eventi di cui alle disposizioni da C1.1 a C1.12.

C1.1 Collisione

Danni conseguenti a un evento repentino e violento verificatosi a causa di una forza esterna. In tale novero rientrano segnatamente i danni conseguenti a urto, scontro, incaglio, sommersione, ribaltamento, affondamento e uragano (venti con velocità pari o superiore a 75 km/h). Sono equiparati ai danni conseguenti a collisione lo spezzarsi o il rompersi degli alberi e delle aste nonché lo strapparsi delle manovre dormienti e di quelle correnti, laddove non sia presente nessun altro evento casco o nessun danno d'esercizio ai sensi della disposizione C4.1.

C1.2 Furto

Danni conseguenti a furto o a tentativo di furto, a sottrazione per l'uso o a rapina.

L'assicurazione non copre i danni causati a seguito di appropriazione indebita o di altre forme illecite di appropriazione del natante o frode.

C1.3 Eventi naturali

Danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi, piene, inondazioni, uragani (= venti con velocità pari o superiore a 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve.

I danni causati da uragani non sono assicurati durante la navigazione e la giacenza in acqua.

C1.4 Eventi naturali Plus

La copertura equivale a quella di cui alla disposizione C1.3, ma comprende anche i danni causati da uragano durante la giacenza in acqua.

C1.5 Rottura vetri

La rottura di vetri o di altre vetrature, ovvero di materiali sintetici utilizzati in sostituzione del vetro.

Sono esclusi le lampadine e gli apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini.

C1.6 Incendio

Danni causati da incendio, esplosione, implosione e fulmine. I danni ai cavi causati da incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche senza che vi sia stato sviluppo di fiamma.

L'assicurazione non copre le richieste di garanzia nei confronti di terzi.

C1.7 Masse nevose

Danni conseguenti alla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul natante.

C1.8 Danneggiamento doloso e atti vandalici

Danni determinati da atti dolosi o di malvagità, e segnatamente: lo strappo di parti fisse o di fregi, l'imbrattamento della vernice o il versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Altri tipi di danni causati da atti vandalici ad opera di terzi ignoti sono assicurati fino a concorrenza di un importo di CHF 10 000.–.

L'assicurazione non copre la graffiatura della vernice.

C1.9 Accessori non fissi

Danneggiamento o distruzione di cose che si trovano nel natante o che il conducente e i passeggeri portano addosso, a condizione che il natante abbia subito un danno. Il furto è assicurato soltanto se le cose sottratte erano chiuse a chiave nel natante o in un cassetto portaoggetti all'interno dello stesso, ovvero erano ad esso stabilmente fissate.

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata che è indicata nella polizza.

L'assicurazione non copre:

C1.9.1 qualsiasi tipo di mezzo di pagamento, denaro, oggetti di valore, biglietti e abbonamenti nonché un eventuale valore di affezione e le spese per la ricostituzione di foto, film e registrazioni del suono, dati informatici e atti.

C1.9.2 qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (ad esempio computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software, merci e cose inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.

C1.10 Corpi volanti

Danneggiamenti causati dalla caduta di corpi volanti o di parti staccatesi dagli stessi.

C1.11 Zosteria

L'assicurazione copre i danni causati da zosteria e da reti, funi o cime. L'indennizzo è limitato a un massimo di CHF 5000.–. La franchigia ammonta a CHF 500.–.

C 1.12 Assicurazione macchine: forze esterne e cause intrinseche

C1.12.1 Cose assicurate

L'assicurazione copre tutti gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettromeccanici stabilmente fissati al natante assicurato come gruppo propulsore, generatori, apparecchi di comunicazione e di navigazione.

Apparecchi e impianti smontabili come motori fuori bordo o apparecchi di navigazione sono assicurati soltanto se montati al natante e compresi nella somma assicurata.

C1.12.2 Rischi assicurati

A complemento delle disposizioni da C1.1 a C1.11 e in parziale deroga alla disposizione C4.1, l'assicurazione copre i danneggiamenti o le distruzioni improvvise e impreviste delle cose assicurate conseguenti a forze esterne e cause intrinseche. Tra questi rientrano:

- manipolazione errata, imperizia, negligenza;
- danni dovuti all'effetto dell'energia elettrica, come corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione;
- sovraccarico, sovravelocità;
- depressione e sovrappressione;
- mancanza di acqua, olio, combustibile o simili;
- danni dovuti a liquidi, se la causa degli stessi risiede all'interno della cosa assicurata;
- guasto agli impianti di misurazione, regolazione e sicurezza;
- guasto dell'elettronica.

È definita come guasto dell'elettronica una fattispecie in cui le parti elettroniche divengono inutilizzabili – ovvero quando non funzionano più o non funzionano più come dovuto senza che sia visibile un danneggiamento o una distruzione evidente. L'esistenza del danno è dimostrata se la funzione viene ripristinata con la sostituzione del più piccolo gruppo di elementi elettronici intercambiabili.

C1.13 Obblighi di diligenza

C1.13.1 Le istruzioni del fabbricante sulla manutenzione, la cura e il funzionamento delle cose assicurate devono essere rispettate. Segnatamente, è obbligatorio osservare gli intervalli di manutenzione previsti nelle istruzioni per l'uso o prescritti altrove e, ove prescritti, i relativi lavori devono essere eseguiti e confermati da un'azienda specializzata qualificata.

C1.13.2 Se, dopo un sinistro, l'uso della cosa assicurata non risulta conforme alle regole generalmente riconosciute della tecnica, la cosa dovrà essere utilizzata solo quando la stessa sia stata ripristinata definitivamente e ne sia garantito il normale funzionamento.

C1.13.3 I difetti e le carenze che potrebbero provocare un danno e di cui lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda sono o dovrebbero essere a conoscenza devono essere eliminati a proprie spese nel più breve tempo possibile.

C1.13.4 Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda viola in modo colposo gli obblighi di diligenza, le prescrizioni di sicurezza o altri obblighi, ovvero se le suddette persone violano in modo colposo le regole della tecnica generalmente riconosciute al momento del danno, in caso di sinistro AXA può ridurre l'indennizzo proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

C2 Natante assicurato

C2.1 L'assicurazione copre il natante specificato nella polizza, compresa l'attrezzatura prescritta dalla legge e dall'autorità, nonché le pertinenze fisse e il telone di copertura dell'imbarcazione (tela catramata). L'assicurazione copre anche eventuali investimenti effettuati dopo la stipulazione del contratto per modifiche e migliorie che comportano un incremento di valore – complessivamente fino a un importo massimo del 10% della somma assicurata indicata nella polizza.

C2.2 Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre anche:

- la velatura;
- il motore;
- il battello di salvataggio o di servizio, laddove la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14,7 kW);
- il veicolo per il trasporto del natante (trailer).

La copertura assicurativa è operante in modo analogo a quella prevista per il natante specificato nella polizza.

C3 Prestazioni

C3.1 Aspetti generali

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le prestazioni per la riparazione oppure paga l'indennizzo per danno totale. AXA copre inoltre le spese fino a un massimo di CHF 100 000.– per le operazioni di recupero e di trasporto del natante fino al più vicino cantiere navale in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

C3.2 Riparazioni

C3.2.1 AXA paga le spese per la riparazione del natante, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione delle pertinenze assicurate – salvo laddove si configuri un danno totale ai sensi della disposizione C3.3. La corresponsione dell'indennizzo può essere subordinata all'effettiva esecuzione delle riparazioni.

C3.2.2 Lo stipulante è tenuto ad assumersi una parte delle spese di riparazione se

- la cattiva manutenzione, l'usura o danni preesistenti hanno comportato un aumento delle spese di riparazione, oppure
- i lavori di riparazione hanno comportato un miglioramento dello stato del natante.

AXA non è tenuta a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse.

C3.3 Danno totale

C3.3.1 Si ha un danno totale quando

- le spese di riparazione superano il valore attuale del natante;
- in caso di furto, il natante, le pertinenze e gli accessori assicurati non vengono ritrovati nell'arco di 30 giorni, a contare dal momento in cui è stata recapitata la dichiarazione di furto a una rappresentanza svizzera di AXA.

C3.3.2 Calcolo delle prestazioni

Durata contrattuale in anni	In % della somma assicurata
1.	100
2.	100
3.	100
4.	100
5.	100
6.	100 - 92
7.	92 - 85
8.	85 - 78
9.	78 - 72
10.	72 - 66
11.	66 - 61
12.	61 - 57
13.	57 - 53
14.	53 - 50
15.	50 - 47
16.	47 - 44
17.	44 - 43
18.	43 - 42
19.	42 - 41
20.	41 - 40
21.	Valore attuale

C3.3.3 Le prestazioni vengono ridotte in misura adeguata secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato in via predominante il danno totale.

C3.3.4 Per i canotti pneumatici, le imbarcazioni high-tech da regata, i motori fuoribordo, i motori entrofuoribordo, la velatura, i teloni di copertura dell'imbarcazione (tela incatramata) o la capote, il veicolo per il trasporto del natante (trailer) e i battelli di salvataggio o di servizio viene risarcito il valore attuale.

C3.3.5 Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo di acquisto effettivamente pagato, viene risarcito un ammontare pari a detto prezzo. L'eventuale franchigia e il valore dei residui vengono detratti solo successivamente.

C3.3.6 Residui del natante
In caso di danno totale, le prestazioni vengono ridotte in misura pari al valore dei residui del natante. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui passano in proprietà ad AXA dal momento in cui questa versa le prestazioni.
Se, nel caso di furto del natante, di pertinenze o di accessori assicurati, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passa ad AXA.

C3.3.7 Imposta sul valore aggiunto

I pagamenti per sinistri effettuati a soggetti imponibili che possono far valere la deduzione dell'imposta precedente vengono effettuati al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I pagamenti per sinistri effettuati in base al calcolo preventivo delle spese di riparazione non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

C3.3.8 Spiegazioni dei termini per il conteggio delle prestazioni (C3.3.2)

- Anni contrattuali: numero di anni trascorsi dalla data dell'ultimo aggiornamento del contratto con determinazione del valore del natante. I periodi inferiori all'anno vengono conteggiati in misura proporzionale.
- Somma assicurata: somma indicata nella polizza come valore del natante assicurato, comprensiva anche dell'attrezzatura prescritta dalla legge o dall'autorità, delle pertinenze fisse e del telone di copertura dell'imbarcazione, al momento della stipulazione del contratto. Ove espressamente specificato nella polizza, la somma assicurata comprende anche il valore della velatura, del motore, del battello di salvataggio o di servizio e del veicolo per il trasporto del natante.
- Valore a nuovo: l'importo necessario al momento del sinistro per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.
- Valore attuale: il valore del natante e delle pertinenze o degli accessori assicurati al momento del sinistro, tenuto conto degli anni di esercizio, della loro quotazione di mercato e del loro stato.

C4 Esclusioni

C4.1 L'assicurazione non copre i danni causati dall'esercizio (danni d'esercizio), e segnatamente

- danni senza l'azione violenta di una forza esterna;
- danni determinati da guasto o difetto intrinseco, ad esempio mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto e fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche ed elettroniche;
- surriscaldamento del motore;
- deformazione del fasciame di natanti in legno.

La disposizione C4 non trova applicazione per l'assicurazione macchine di cui alla disposizione C1.12.

C4.2 L'assicurazione non copre i danni verificatisi gradualmente a seguito di controllo insufficiente e di cattiva cura e manutenzione.

C4.3 L'assicurazione non copre le spese consequenziali per

- giorni di giacenza;
- rimessaggio;
- eventuale deprezzamento;
- perdita di competitività;
- mancato uso del natante.

C4.4 L'assicurazione non copre scalfitture, ammaccature e danni a smalto o vernice avvenuti durante il trasporto delle cose assicurate, salvo laddove tali danni siano dovuti a un incidente del veicolo usato per il trasporto del natante, a causa di forza maggiore o a furto.

C4.5 L'assicurazione non copre la perdita o la caduta fuori bordo di cose assicurate, salvo laddove tali eventi siano conseguenti a un danno al natante coperto dall'assicurazione.

C4.6 L'assicurazione non copre i danni derivanti dalla partecipazione a corse e altre competizioni analoghe di natanti a motore, nonché alle relative prove.

C4.7 L'assicurazione non copre i danni verificatisi in relazione ad avvenimenti bellici, uso per fini militari, requisizione, terremoto, energia nucleare, radiazioni ionizzanti.

C4.8 L'assicurazione non copre i danni avvenuti a seguito di disordini interni, violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo laddove lo stipulante dimostri in modo attendibile che egli stesso, o il conducente del natante, ha adottato tutte le precauzioni presumibili nei suoi confronti al fine di evitare il danno.

C4.9 L'assicurazione non copre i danni conseguenti al compimento di un crimine o un delitto intenzionale, ovvero al tentativo di tali atti.

C4.10 L'assicurazione non copre i danni conseguenti alla conduzione del natante da parte di una persona priva della licenza necessaria ai sensi di legge o che non adempie le condizioni richieste.

C4.11 Danni derivanti dall'uso del natante senza autorizzazione dell'autorità competente.

C4.12 Esclusioni per l'assicurazione macchine (C1.12)

C4.12.1 L'assicurazione non copre i danni assicurati o assicurabili ai sensi delle disposizioni da C1.1 a C1.11.

C4.12.2 L'assicurazione non copre i danni verificatisi come conseguenza diretta di:

- influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica, come ad esempio invecchiamento, usura, corrosione o deperimento;
- eccessiva accumulazione di ruggine, fango, incrostazione o altre sedimentazioni;
- gelo, congelamento dell'acqua di raffreddamento.

L'assicurazione non copre parimenti i danni in relazione a zosteria, reti, funi o cime.

Se tali danni provocano dei danneggiamenti o delle distruzioni improvvise e imprevedute delle cose assicurate, i danni consequenziali sono assicurati entro i limiti della copertura pattuita nella polizza. Sono esclusi da questa regolamentazione i danni conseguenti causati da gelo, reti, corde o cime.

C4.12.3 L'assicurazione non copre i danni di cui deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore.

C4.12.4 L'assicurazione non copre l'alterazione e la perdita di dati e programmi.

C5 Obblighi durante la giacenza in acqua del natante o durante il suo trasporto

C5.1 Durante la giacenza in acqua o a terra (porto, boa, rimessa, aree pubbliche o private, ecc.) tanto il natante quanto le altre cose assicurate devono essere fissati e protetti in modo adeguato e in considerazione delle condizioni ambientali; in particolare, è necessario tenere conto delle variazioni del livello dell'acqua e osservare le disposizioni di legge e i regolamenti emanati dall'autorità. In caso di pericolo costituito dalla pressione della neve, si deve provvedere per tempo a ridurne l'intensità.

C5.2 In caso di trasporto, tanto il natante quanto le altre cose assicurate devono essere caricati e fissati, nonché messi in sicurezza o imballati in modo adeguato.

C5.3 AXA non eroga alcuna prestazione in caso di violazione colposa degli obblighi previsti, salvo laddove lo stipulante possa dimostrare che tale violazione degli obblighi non ha influito né sulle cause degli accadimenti, né sulle conseguenze degli stessi.

Parte D

Assicurazione infortuni

D1 Copertura assicurativa

D1.1 L'assicurazione copre gli infortuni verificatisi in relazione all'uso del natante assicurato e alla fornitura di aiuto nel corso del viaggio.

D1.2 L'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante l'uso di un natante di terzi da parte dello stipulante, a condizione che

- lo stipulante sia una persona fisica e
- lo stipulante non disponga di una copertura assicurativa analoga attraverso un'altra assicurazione infortuni degli occupanti.

D1.3 Sono considerati infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.

D1.4 Si considerano infortuni anche:

- la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive;
- i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, fatta eccezione per l'eritema solare;
- l'annegamento;
- l'assideramento a seguito di caduta in acqua.

D1.5 Le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono attribuibili solo parzialmente all'infortunio.

D2 Persone assicurate

D2.1 L'assicurazione copre

- gli utenti del natante specificato nella polizza;
- le persone trainate per l'esercizio dello sci nautico.

Le persone che in caso d'incidente prestano aiuto volontario e gratuito agli occupanti del natante specificato nella polizza sono assicurate per le stesse somme indicate nella polizza.

D2.2 L'assicurazione non copre:

- le persone trainate per l'esercizio del volo con deltaplano, parapendio o paracadute ascensionale;
- le persone che esercitano a bordo del natante un'attività retribuita.

D3 Prestazioni

D3.1 Spese di cura

D3.1.1 A contare dal giorno dell'infortunio, AXA paga le spese relative ai seguenti provvedimenti, prescritti o applicati da un medico o dentista in possesso della necessaria autorizzazione:

- trattamenti medici, compresi i trasporti delle persone che vi si sottopongono;

- degenze in ospedale e soggiorni di cura nel reparto privato; le spese per le cure sono assunte soltanto previa approvazione delle stesse da parte di AXA e solo se svolte presso strutture specializzate;
- prestazioni relative all'assistenza da parte di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento;
- il noleggio di apparecchi sanitari;
- il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici.

L'assicurazione copre anche la riparazione di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure la sostituzione di tali cose al valore a nuovo se danneggiate o distrutte a seguito dell'infortunio che ha comportato i trattamenti medici coperti dall'assicurazione.

AXA rimborsa inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero dell'assicurato in un istituto di cura.

D3.1.2 AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, ovvero siano a carico di un'assicurazione sociale.

D3.2 Indennità giornaliera di ospedalizzazione

AXA paga l'indennità di ospedalizzazione convenuta per ogni giorno di degenza in ospedale o in una casa di cura, fino a un massimo di 730 giorni.

D3.3 Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha come conseguenza un'inabilità al lavoro della persona assicurata, AXA paga l'indennità giornaliera convenuta, in base al grado dell'inabilità attestata dal medico e fino a un massimo di 730 giorni.

D3.4 Invalidità

D3.4.1 Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente della persona assicurata, AXA paga il capitale in base alla percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

D3.4.2 Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma non può in nessun caso superare il limite massimo del 100%.

D3.4.3 Se la persona assicurata presentava già una disabilità fisica o mentale prima che si verificasse l'infortunio, AXA paga la differenza tra l'importo ipotetico comportato dal grado d'invalidità preesistente e quello calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.

D3.4.4 La prestazione corrisposta da AXA viene maggiorata del 50% se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha almeno un figlio di età inferiore ai 20 anni.

D3.5 Decesso

D3.5.1 In caso di decesso della persona assicurata, AXA versa le prestazioni:

- al coniuge o al partner registrato;
- in difetto, ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
- in difetto, alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in misura preponderante la persona assicurata;
- in difetto, ai discendenti che hanno diritto alla successione;
- in difetto, ai genitori;
- in difetto, ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.

D3.5.2 In mancanza delle persone suddette, AXA paga le spese funerarie fino a concorrenza del capitale assicurato per il caso di decesso.

D3.5.3 Se la persona assicurata lascia almeno un figlio successibile di età inferiore ai 20 anni, le prestazioni vengono maggiorate del 50%.

D4 Prestazioni speciali

AXA si assume le spese per:

- le azioni di salvataggio necessarie, le operazioni di recupero e la traslazione della salma della persona assicurata al suo ultimo domicilio, fino a un importo massimo complessivo di CHF 100 000.– per ogni caso d'infortunio. AXA si fa inoltre carico del disbrigo delle formalità necessarie;
- la ripulitura, la riparazione o la sostituzione al valore a nuovo di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, fino a un importo massimo di CHF 2000.– per persona;
- le azioni di ricerca intraprese nell'intento di salvare l'assicurato o di recuperarne il corpo, fino a un importo massimo di CHF 10 000.–.

D5 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- le persone di cui alle disposizioni B5.7 e B5.8;
- il suicidio, l'autolesionismo o il tentativo di tali atti;
- gli infortuni degli occupanti di un natante sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle circostanze di cui alle disposizioni B5.9 e da C4.6 a C4.11.

D6 Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo degli occupanti del natante

L'ammontare delle prestazioni di AXA viene diviso per il numero di persone che occupavano il natante al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di navigazione.

D7 Rapporto con l'assicurazione di responsabilità civile

D7.1 Le prestazioni per l'indennità di ospedalizzazione e giornaliera, nonché in caso di invalidità e di decesso vengono corrisposte in aggiunta a quelle dell'assicurazione di responsabilità civile. È fatta salva la disposizione D7.2.

D7.2 Le prestazioni vengono computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del natante debba lui stesso far fronte a tali pretese, come ad esempio in caso di regresso.

D8 Prestazioni massime

Le prestazioni erogate dall'assicurazione infortuni sono limitate complessivamente a CHF 30 milioni per evento.

Parte E

Assicurazione di protezione giuridica

E1 Assicuratore

E1.1 L'assicuratore è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Affolternstrasse 42, 8050 Zurigo (di seguito indicata come «AXA-ARAG»), una società anonima con sede a Zurigo e affiliata del Gruppo AXA.
Gli stipulanti possono far valere le pretese derivanti dalla presente assicurazione di protezione giuridica esclusivamente nei confronti di AXA-ARAG.

E1.2 AXA non può impartire ad AXA-ARAG istruzioni il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di casi giuridici.
AXA-ARAG non trasmette informazioni sui casi giuridici ad AXA, laddove ciò possa risultare pregiudizievole per le persone assicurate.

E2 Natante assicurato

L'assicurazione copre:

- il natante specificato nella polizza e le cose rimorchiate o spinte da detto natante;
- il battello di salvataggio o di servizio, laddove la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14.7 kW);
- le boe (con i relativi accessori);
- il veicolo per il trasporto del natante (trailer), laddove tale veicolo non sia soggetto alla legislazione sulla circolazione stradale.

E3 Persone assicurate

E3.1 L'assicurazione copre lo stipulante indicato nella polizza nella sua qualità di proprietario, detentore, utilizzatore in leasing, locatario, charterer, conducente, skipper, membro dell'equipaggio o passeggero del natante assicurato.

E3.2 Sono altresì assicurati altri conducenti autorizzati, skipper, membri dell'equipaggio o passeggeri del natante assicurato.

E3.3 L'assicurazione copre lo stipulante nella sua qualità di locatario, charterer, conducente, skipper o membro dell'equipaggio di qualsiasi altro natante immatricolato.

E4 Prestazioni

E4.1 Prestazioni assicurate

Nei casi giuridici assicurati, AXA-ARAG eroga le prestazioni di cui alle disposizioni da E4.1.1 fino a E4.1.12 fino a concorrenza delle somme assicurate riportate alla disposizione E5.

E4.1.1 Consulenza giuridica telefonica da parte del servizio giuridico di AXA-ARAG negli ambiti legali assicurati.

E4.1.2 Trattamento del caso giuridico e rappresentanza da parte del servizio giuridico di AXA-ARAG.

E4.1.3 Assunzione degli onorari degli avvocati necessari, alle consuete tariffe locali. La persona assicurata si fa carico di una franchigia del 10%, con un minimo di CHF 500.- e un massimo di CHF 10 000.-. La franchigia non viene applicata se la persona assicurata sceglie un rappresentante legale suggerito da AXA-ARAG.

E4.1.4 Prestazioni a titolo di anticipo fino a un importo massimo di CHF 10 000.- per un difensore a cui ha fatto ricorso la persona assicurata per la prima audizione in sede penale. Queste prestazioni a titolo di anticipo devono essere rimborsate integralmente ad AXA-ARAG in caso di condanna passata in giudicato per un crimine o un delitto commesso intenzionalmente.

E4.1.5 Assunzione delle spese per perizie e analisi, laddove queste siano state disposte di comune accordo con AXA-ARAG o da parte di un'autorità. L'assicurazione non copre le spese per visite mediche, analisi ed esami per l'accertamento dell'idoneità o della capacità di guida.

E4.1.6 Assunzione delle spese giudiziarie o di altre spese processuali di tribunali e autorità statali a carico della persona assicurata.

L'assicurazione non copre le tasse e le spese per decisioni in prima istanza di autorità e tribunali, i costi per gli atti notarili, le iscrizioni e le cancellazioni nei registri pubblici, nonché le spese per permessi, esami e autorizzazioni ufficiali di ogni genere.

Per i decreti penali e le decisioni in prima istanza circa la revoca del permesso di condurre natanti o della licenza di navigazione, l'assicurazione copre tasse e spese fino a concorrenza dell'importo di CHF 500.- per anno di assicurazione.

E4.1.7 Assunzione delle spese per l'intervento di un interprete disposto da un tribunale e delle spese per un interprete incaricato previo assenso di AXA-ARAG, fino a un importo massimo di CHF 10 000.-.

E4.1.8 Nell'ambito di procedimenti autorizzati da AXA-ARAG: Assunzione delle spese per il tribunale arbitrale e dei costi di mediazione a carico della persona assicurata.

E4.1.9 Spese ripetibili riconosciute alla controparte che vengono comminate alla persona assicurata nell'ambito di un procedimento.

E4.1.10 Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento.

E4.1.11 Garanzie da prestare al fine di evitare la detenzione preventiva.

Queste prestazioni vengono corrisposte esclusivamente a titolo di anticipo. La persona assicurata è tenuta a rimborsare tali prestazioni ad AXA-ARAG al più tardi alla conclusione del procedimento.

E4.1.12 Assunzione delle spese sostenute per i viaggi necessari per comparire a udienze all'estero, fino a un importo complessivo massimo di CHF 5000.-.

E4.2 Esclusioni

E4.2.1 I costi a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile. Le prestazioni eventualmente già erogate da AXA-ARAG devono essere rimborsate dalla persona assicurata.

- E4.2.2 Le multe, le pene convenzionali e altri oneri a carattere punitivo.
- E4.2.3 Il risarcimento di danni e la riparazione del torto morale.
- E4.2.4 Le tasse e le spese per procedimenti davanti a tribunali e autorità sopranazionali o internazionali.
- E4.2.5 Le spese per il recupero di crediti caduti in prescrizione e di crediti nei confronti di società che si trovano in una situazione di fallimento o di moratoria concordataria.
- E4.2.6 Le spese e le prestazioni per le quali sono chiamati a rispondere l'assicurazione natanti o un altro assicuratore.

E4.3 Aspetti particolari

- E4.3.1 **Colpa grave**
AXA-ARAG rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa grave.
- E4.3.2 Più controversie derivanti dalla stessa fattispecie o aventi la stessa causa sono considerate come un unico caso giuridico. Per ogni caso giuridico vengono sommate le prestazioni per tutte le persone assicurate. La somma assicurata viene corrisposta al massimo una volta, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.
- E4.3.3 Lo stesso principio vale qualora le persone assicurate beneficiano della copertura per il medesimo caso giuridico in virtù di diversi contratti in essere presso AXA-ARAG. In questi casi viene corrisposta la somma assicurata più elevata concordata.
- E4.3.4 Per tutti i casi giuridici insorti nello stesso anno di assicurazione viene inoltre applicata per ogni polizza una somma massima per cumulo di prestazioni di CHF 1 000 000.-.
- E4.3.5 Dalla somma assicurata viene dedotto ogni volta l'ammontare della franchigia convenuta.
- E4.3.6 **Riscatto delle spese processuali**
AXA-ARAG ha il diritto di liberarsi dal proprio obbligo di prestazione mediante compensazione dell'interesse economico della persona assicurata. L'interesse economico è costituito dal valore materiale dell'oggetto in lite, tenuto adeguatamente conto del rischio inerente a un processo o alle operazioni d'incasso.

E5 Somme assicurate

Nei limiti delle prestazioni di cui alla disposizione E4, AXA-ARAG si assume le spese fino a concorrenza dell'importo di CHF 300 000.-. Per i tragitti in mare nell'ambito di validità esteso di cui alla disposizione A2.2 trova applicazione una somma assicurata di CHF 150 000.-.

E6 Casi giuridici assicurati

L'assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata negli ambiti elencati in modo esaustivo dalla disposizione E6.1 alla disposizione E6.9.

- E6.1 Diritto di responsabilità civile e riparazione morale**
La richiesta di pretese extracontrattuali di responsabilità civile in veste di persona danneggiata, nonché i procedimenti penali correlati e l'aiuto alle vittime di reati.

-
- E6.2 Procedimenti penali e amministrativi**
Difesa nei procedimenti penali e amministrativi per reati di negligenza.
In caso di accusa di reati intenzionali, l'assicurazione copre il rimborso spese successivo in caso di situazioni di legittima difesa, stato di necessità o dovere professionale, nonché archiviazione del procedimento o assoluzione. La sospensione e/o il proscioglimento non possono tuttavia essere connessi a un indennizzo da versare al querelante o a terzi, né avvenire a seguito di prescrizione.

-
- E6.3 Diritto delle assicurazioni**
Controversie con assicurazioni private e assicurazioni sociali svizzere quali casse pensioni o assicurazioni malattie.

-
- E6.4 Obbligazioni contrattuali attinenti al natante**
Le controversie relative a contratti contemplati dal codice delle obbligazioni (ad es.: compravendita, permuta, locazione, leasing, prestito, riparazione, ecc.) e attinenti ai natanti assicurati e ad altri natanti presi in affitto o noleggiati (charter) dallo stipulante.
L'assicurazione non copre i contratti conclusi per scopi professionali.

-
- E6.5 Ritiro del permesso e della licenza**
Procedimenti riguardanti il ritiro del permesso di condurre natanti o della licenza di navigazione.

-
- E6.6 Tassazione**
Controversie in materia di tassazione dei natanti.

-
- E6.7 Proprietà e diritti reali**
Controversie di diritto privato riguardanti il possesso, la proprietà e altri diritti reali sui natanti assicurati.

-
- E6.8 Diritto dei pazienti**
Controversie in veste di paziente per casi di emergenza.

-
- E6.9 Intervento di recupero e salvataggio**
Controversie in relazione a interventi di recupero e salvataggio.

E7 Casi giuridici esclusi

- E7.1 I casi giuridici non contemplati alla disposizione E6.
- E7.2 I casi giuridici nei confronti di AXA-ARAG o di persone che erogano servizi nell'ambito di un caso giuridico assicurato. La copertura assicurativa comprende tuttavia la tutela degli interessi giuridici in caso di controversie con altre società del Gruppo AXA;
- E7.3 I casi giuridici in rapporto diretto o indiretto con crimini intenzionali dei quali o della cui preparazione la persona assicurata viene accusata – ivi incluse le relative conseguenze in materia di diritto civile e di diritto amministrativo. È fatta salva la disposizione E6.2.

- E7.4 I casi giuridici in relazione alla difesa contro le pretese extracontrattuali di risarcimento e di riparazione del torto morale avanzate da terzi.
- E7.5 I casi giuridici in relazione a controversie tra persone assicurate attraverso la stessa polizza. In questi casi è assicurato soltanto lo stipulante.
- E7.6 I casi giuridici in relazione a eventi bellici o attentati terroristici, disordini di qualsiasi genere, scioperi, nonché danni provocati da raggi radioattivi o ionizzanti. La copertura dei casi giuridici non è operante in particolare nei Paesi in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi, nonché per lo svolgimento di attività in Paesi in cui le stesse sono sconsigliate dal DFAE.
- E7.7 I casi giuridici in relazione a crediti e passività passati in capo alla persona assicurata a seguito di cessione o acquisizione.
- 7.8 I casi giuridici in relazione alla partecipazione a corse e competizioni.
- E7.9 I casi giuridici nei quali il natante coinvolto circolava sprovvisto di targhe valide, ovvero in cui il conducente guidava il natante senza esserne autorizzato. La copertura assicurativa è operante tuttavia soltanto per le persone assicurate che non erano o non dovevano essere a conoscenza delle suddette fattispecie.
- E7.10 I casi giuridici concernenti un conducente in caso di recidività alla guida di un natante in stato di ebbrietà o di inidoneità ovvero sotto l'effetto di droghe o medicinali, laddove AXA-ARAG abbia già concesso la propria copertura per un caso del genere. La copertura assicurativa per le altre persone assicurate mantiene invariata la propria validità.
- E7.11 I casi giuridici per il conseguimento o la restituzione del permesso di condurre natanti.
- E7.12 I casi giuridici in relazione con il trasporto a pagamento o a titolo professionale di persone o merci.

E8 Procedura in caso di sinistro, libera scelta dell'avvocato, divergenze d'opinione

- E8.1 Notifica di un caso giuridico**
La persona assicurata è tenuta a notificare tempestivamente ad AXA-ARAG un caso giuridico per il quale essa intende avvalersi di prestazioni. La persona assicurata deve ottenere il preventivo assenso da parte di AXA-ARAG prima di avviare un procedimento giudiziario per il quale viene richiesta la copertura assicurativa, ovvero prima di designare un rappresentante legale.
- E8.2 Procedura**
Dopo la notifica di un caso giuridico, la persona assicurata è tenuta a fornire ad AXA-ARAG tutte le informazioni e le procure necessarie. Dopo avere esaminato la situazio-

ne giuridica, AXA-ARAG discute con la persona assicurata i passi successivi da adottare. AXA-ARAG conduce poi le trattative per una risoluzione del caso in via amichevole. Laddove tali trattative rimangano infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere circa la procedura successiva e l'opportunità di procedere in sede giudiziale.

E8.3 Ricorso a un avvocato

AXA-ARAG decide se è necessario incaricare un legale e, ove opportuno, propone un avvocato da essa ritenuto idoneo. La persona assicurata conferisce il mandato e le procure necessarie a tale avvocato, sollevandolo inoltre dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG. La persona assicurata deve altresì ottenere dal legale l'impegno a tenere al corrente AXA-ARAG circa gli sviluppi del caso e, in particolare, a mettere a disposizione di quest'ultima le informazioni e la documentazione necessarie per consentirle di assumere le opportune decisioni.

E8.4 Libera scelta dell'avvocato

Se in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo è necessario incaricare un avvocato, oppure se si verificano dei conflitti d'interesse, la persona assicurata ha il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG. I conflitti d'interesse si configurano quando la controparte della persona assicurata è una società del Gruppo AXA (eccetto AXA-ARAG), oppure se si tratta di un caso in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte. In caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affiderà il mandato a un rappresentante legale scelto fra tre nomi indicati dalla persona assicurata. Questi non possono appartenere allo stesso studio legale o allo stesso studio associato, ovvero essere collegati tra loro sotto altra forma.

E8.5 Garanzia di assunzione delle spese

AXA-ARAG può fissare una scadenza per la garanzia di assunzione delle spese per le prestazioni assicurate, prevedere condizioni e obblighi a carico di tale garanzia, ovvero limitare la stessa solo a una parte del procedimento o a un determinato importo. La comunicazione con cui la persona assicurata notifica all'avvocato l'ottenimento della garanzia di assunzione delle spese non giustifica alcuna richiesta di assunzione del debito.

E8.6 Transazioni

AXA-ARAG si assume gli obblighi a suo carico derivanti da una transazione soltanto se ha dato il proprio consenso alla stessa.

E8.7 Indennità processuali o altre ripetibili

Le indennità processuali e ripetibili alla controparte che sono state riconosciute alla persona assicurata in sede giudiziale o stragiudiziale devono essere rimborsate o cedute ad AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da questa erogate.

E8.8 Scarse prospettive di successo

Se AXA-ARAG si rifiuta di corrispondere le prestazioni per un provvedimento a causa delle scarse prospettive di successo, essa deve motivare tempestivamente per

iscritto tale decisione e indicare alla persona assicurata la possibilità di adire alla procedura in caso di divergenze d'opinione ai sensi della disposizione E8.9. L'osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione compete in questo caso alla persona assicurata.

E8.9 Procedura in caso di divergenze d'opinione
Qualora si riscontrino divergenze d'opinione circa i provvedimenti da prendere per la risoluzione del caso, la persona assicurata ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. Ciascuna delle parti deve anticipare la metà dei costi così sostenuti; la parte soccombente sarà poi tenuta a farsi carico della totalità delle spese. Non vengono corrisposte indennità ripetibili alla controparte. Se la persona assicurata non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall'invio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo attraverso l'intervento dell'esperto, ovvero laddove la persona assicurata richieda tale opzione, ad assumere la decisione in luogo dell'esperto stesso è il giudice mediante procedura sommaria presso la sede, ossia il domicilio svizzero di una delle controparti.

E8.10 Provvedimenti a proprie spese
Se la persona assicurata avvia a proprie spese un processo dopo che l'obbligo di prestazione è stato rifiutato per scarse prospettive di successo, AXA-ARAG si fa comunque carico dei costi sostenuti nell'ambito delle disposizioni E4 ed E5 laddove la sentenza risulti più favorevole per la persona assicurata rispetto alla soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG o all'esito della procedura arbitrale.

E8.11 Divieto di cessione
La persona assicurata non è autorizzata, senza consenso scritto di AXA-ARAG, a cedere a terzi i propri diritti derivanti dal presente contratto.

E8.12 Limitazioni ed esclusione della responsabilità
AXA-ARAG può incaricare un liquidatore esterno di fornire le prestazioni o limitare le stesse all'assunzione delle spese adeguate. AXA-ARAG non risponde in alcun modo per la scelta di un avvocato o di un interprete o per il conferimento del relativo incarico, né tantomeno per il tempestivo invio di informazioni o somme di denaro.

E8.13 Violazione degli obblighi contrattuali in materia di informazione o comportamento
In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali in materia di informazione o di comportamento, ad AXA-ARAG è riservata la facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni, laddove la persona assicurata non dimostri che a suo carico non può essere imputata nessuna colpa.

E9 Validità temporale

E9.1 Un caso giuridico è assicurato quando la sua causa, ossia l'evento generatore dello stesso e la conseguente esigenza di assistenza legale insorgono nel corso della validità contrattuale. La causa, ossia l'evento generatore sono considerati come sopravvenuti nel momento in cui si è verificata per la prima volta la violazione effettiva o presunta di norme giuridiche od obblighi contrattuali. Nel diritto di responsabilità civile è determinante il momento in cui il danno viene causato, mentre per le controversie concernenti le prestazioni di assicurazione fa stato il momento in cui si verifica l'evento assicurato.

E9.2 La copertura assicurativa non è operante se il caso giuridico viene notificato dopo oltre 3 mesi dalla risoluzione della polizza. Qualora si sia verificato un ritardo più esteso senza colpa propria, la notifica del caso giuridico può essere recuperata non appena è venuto meno il motivo di tale ritardo.

Parte F

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA e AXA-ARAG vengono a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati sono necessari per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, in caso di prestazione, trattare correttamente i sinistri e i casi giuridici. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro o a un caso giuridico, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA e AXA-ARAG si impegnano a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA e AXA-ARAG sono autorizzate a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione del sinistro e del caso giuridico. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali, cantieri navali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi (ad es. alle autorità competenti), a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Al fine di consentire l'interscambio automatizzato dei dati tra AXA e gli uffici cantonali della navigazione, AXA aderisce al sistema dell'Ufficio di clearing elettronico (CLS), il quale trasmette gli attestati di assicurazione in forma elettronica (dati dei natanti e dei relativi detentori) agli uffici cantonali della navigazione di competenza.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA e di AXA-ARAG.

In relazione a un sinistro o a un caso giuridico AXA e AXA-ARAG sono inoltre autorizzate ad analizzare i dati del natante in questione nonché a richiedere informazioni utili presso altri assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della navigazione e uffici pubblici simili), fabbricanti di natanti e ulteriori soggetti terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. A tale riguardo, si rimanda all'art. 39 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili cliente allestiti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile informarci in merito al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).


È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.

AXA-ARAG non dà alcuna informazione allo stipulante in merito ai casi giuridici delle persone assicurate, se ciò può essere pregiudizievole per queste ultime.


AXA e AXA-ARAG sono autorizzate a comunicare con la persona assicurata e con altre parti interessate tramite mezzi di comunicazione elettronici quali e-mail, telefax, ecc., salvo laddove ciò non venga espressamente vietato dalla persona assicurata stessa. AXA e AXA-ARAG declinano pertanto qualsiasi responsabilità circa la ricezione, la lettura, l'inoltro, la copia, l'utilizzo o la manipolazione non autorizzati di ogni genere di informazioni o di dati trasmessi.

Carte geografiche «Validità territoriale» ai sensi della disposizione A2


Acque interne europee (cfr. disposizione A2.1)




Acque costiere europee (cfr. disposizione A2.2.1)



Navigazione in alto mare (zona B)
(cfr. disposizione A2.2.2)



Navigazione in alto mare (zona C)
(cfr. disposizione A2.2.3)





Notificare un sinistro?

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido – online all’indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
[AXA Assicurazioni SA](#)

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)